

Capitolato Speciale d'Appalto

Servizio di recupero/smaltimento dei RSU indifferenziati residuali (cod. EER 200301), rifiuti mercatali non organici (cod. EER 200302) e rifiuti ingombranti (cod. EER 200307).

C.I.G. 7678228231



Sommario

Art. 1 - Oggetto dell'appalto	12
Art. 2 – Durata	12
Art. 3 - Importo dell'appalto	12
Art. 4 - Criterio di aggiudicazione e punteggi.	12
Art. 5 – Caratteristiche e organizzazione del servizio	12
Art. 6 - Tempi e modalità del servizio	12
Art. 7 - Sicurezza	12
Art. 8 – Fatturazione e pagamento dei corrispettivi	12
Art. 9 - Osservanza delle norme in materia di lavoro.	12
Art. 10 - Assunzione e trattamento del personale dipendente	12
Art. 11 - Cauzione.	12
Art. 12 – Responsabilità e risarcimento danni.	12
Art. 13 – Aumenti, diminuzioni, variazioni del servizio	12
Art. 14 - Subappalto. Cessione del contratto.	12
Art. 15 – Inadempimenti e penali	12
Art. 16 - risoluzione del contratto.	12
Art. 17 - eccezione di inadempimento.	12
Art. 18 - novazione soggettiva - recesso.	12
Art. 19 - Esecuzione in danno.	12
Art. 20 – Controversie.	12
Art. 21 - Clausole di riservatezza.	12
Art. 22 – Spese contrattuali	12
Art. 23 - Tutela dei dati personali.	12



Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente appalto è indetto dal Consorzio obbligatorio dei Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani (nel seguito denominato anche "Stazione Appaltante" o Committente" o COVEVAR), Via XX Settembre 37 – cap. 13100 - Vercelli,

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di smaltimento/recupero dei:

- rifiuti urbani indifferenziati e cimiteriali non metallici, cod. ERR 200301
- mercatali non organici, cod. ERR 200302
- rifiuti ingombranti cod. ERR 200307

Tali rifiuti sono prodotti nel territorio del C.O.VE.VA.R., (comprendente tutti i Comuni della Provincia di Vercellli, escluso il Comune di Villata), per una quantità <u>annua</u> stimata pari a 26.500 tonnellate di cui:

- 24.000 tonnellate di RSU indifferenziati residuali comprensivi dei cimiteriali non metallici, cod. EER 200301 e rifiuti mercatali non organici, cod. ERR 200302;
- 2.500 tonnellate di rifiuti ingombranti cod. EER 200307;

Si stima quindi che il quantitativo dei rifiuti da avviare a smaltimento /recupero per la durata complessiva dell'appalto (anni quattro più quatto più un eventuale ulteriore anno di proroga tecnica), ammonti a 212.000 tonnellate.

I quantitativi espressi sono ricavati dai dati pregressi e debbono ritenersi comunque indicativi, non vincolanti in alcun modo per la Stazione Appaltante, e potranno variare nel corso del tempo in relazione agli andamenti della effettiva raccolta presso i Comuni. Per il suo mancato raggiungimento l'appaltatore non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell'Ente appaltante.

Art. 2 – Durata

- 1. La durata del servizio è prevista in anni quattro prorogabili per ulteriori anni quattro qualora l'ambito unico regionale non abbia attivato le procedure di affidamento della gestione del servizio di smaltimento rifiuti, di cui all'art 10 della LR 1/2018 o ne risulti più conveniente per il Consorzio, decorrenti dalla data del verbale di avvio delle prestazioni (presumibilmente il 01.01.2019).
- 2. In ogni caso, il Committente, a fronte di gravi inadempienze contrattuali, potrà, con decisione motivata, risolvere il contratto in qualsiasi momento, con preavviso di due mesi, a mezzo lettera inviata tramite PEC, inviata all'Affidatario, senza il riconoscimento di compensi o indennizzi di sorta.

Art. 3 - Importo dell'appalto

- 1. Importo presunto dell'appalto ammonta ad euro 25.740.000,00 (oltre IVA), di cui euro 25.485.148,51 soggetti a ribasso e euro 254.851,48 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo sopra richiamato si riferisce al quantitativo presunto di rifiuto da smaltire negli otto anni di durata complessiva del contratto.
- 2. I prezzi a base di gara sono di:
 - a) €/t 120,00 Iva esclusa ed ecotassa compresa, di cui 118,81 €/t soggetti a ribasso di



gara e 1,19 €/t non soggetti a ribasso di gara, per lo smaltimento dei rsu indifferenziati residuali (codice ERR 200301) dei rifiuti cImiteriali non metallici (codice ERR 200301) e dei mercatali non organici (codice ERR 200302);

- b) €/t 135,00 Iva esclusa ed ecotassa compresa, di cui 133,66 €/t soggetti a ribasso di gara e 1,33 €/t non soggetti a ribasso di gara, per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti (codice ERR 200307);
- 3. L'appaltatore assumerà l'esecuzione delle prestazioni in oggetto, applicando il prezzo di aggiudicazione per le effettive quantità di materiale conferito, quantità che verranno portate a destino nel corso dell'esecuzione dell'appalto.
- 4. Il prezzo offerto sarà comprensivo di ecotassa ed eventuale contributo ambientale e di qualsiasi altro elemento di costo comunque denominato.
- 5. Le quantità di rifiuto indicate nel presente Capitolato e negli altri documenti di gara, rilevanti ai fini dell'individuazione della migliore offerta, assumono carattere meramente indicativo ai fini contrattuali.
- 6. Non sono ammesse offerte in aumento.
- 7. Nel caso di presentazione di una sola offerta si aggiudicherà l'appalto all'unico offerente, se in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione dell'offerta.
- 8. L'offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo, mediante ribasso sul prezzo unitario di smaltimento espresso in €/ton di cui all'apposito modello di offerta (Allegato B).
- 9. L'importo a base di gara è comprensivo di tutti gli oneri di pretrattamento, smaltimento finale e delle spese di trasporto.
- 10. Si precisa che qualora l'impianto di conferimento <u>indicato in sede di offerta fosse ubicato</u> all'esterno della provincia di VERCELLI, il C.O.VE.VA.R. provvederà al trasporto sino alla sede dell'impianto di conferimento. Tuttavia in questo caso la TARIFFA <u>UNITARIA DI AGGIUDICAZIONE VERRÀ RIDOTTA di un importo pari a 0,264</u> €/t*km IVA esclusa ed ecotassa ed eventuali contributi compresi per ogni chilometro intercorrente tra il centro del Comune in Provincia di Vercelli (esclusa Villata) più prossimo all'ubicazione dell'impianto e l'impianto stesso.

Per il calcolo della distanza sarà utilizzato il sito www.viamichelin.it, impostando la ricerca sull'opzione "il più breve (distanza)".

(Es: impianto distante km 20; prezzo offerto 115 €/ton = 20 km x 0,264 €/t = 5,28 €/t. La tariffa di aggiudicazione sarà ridotta di 5,28 €/t quindi sarà pari 109,72 €/t.).

L'appaltatore può in via alternativa, optare per il trasporto diretto a proprio carico dal limite del confine Provinciale all'impianto di destino finale tramite il trasbordo su tir oppure tramite stazione di trasferimento, previa pesatura dei rifiuti conferiti e acquisizione di idonee autorizzazioni. Tale opzione dovrà essere specificata in sede di offerta.

Pertanto applicando la formula così determinata al prezzo offerto dai concorrenti l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente la cui offerta risulterà essere la piu bassa.

11. Qualora il concorrente indicasse in offerta una pluralità di impianti di conferimento (e di conseguenza <u>la quantità di rifiuti rispettivamente conferibile in ciascuno</u>) sarà necessario



parametrare tale valore in funzione dell'incidenza percentuale della quantità di rifiuto da destinarsi a ogni singolo impianto indicato.

- 12. Per le prescrizioni in tema di partecipazione alla gara di appalto e di requisiti per l'aggiudicazione della procedura concorsuale si fa rinvio al bando di gara e al disciplinare di gara, nonché ai relativi allegati. Il soggetto aggiudicatario della procedura di gara è obbligato ad adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, a tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato e del relativo contratto di appalto. Su di esso gravano altresì tutte le obbligazioni derivanti dall'assunzione della fornitura in forza degli articoli 1339 e 1374 del codice civile.
- 13. In caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire degli impianti indicate in offerta, l'Appaltatore dovrà, entro il termine di 24 ore:
 - comunicare al C.O.VE.VA.R. l'impianto o gli impianti alternativi, debitamente autorizzati dall'autorità competente, che verranno utilizzati;
 - trasmettere al C.O.VE.VA.R. il provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio delle attività, rientranti nel presente appalto, presso gli impianti alternativi di cui trattasi, nonché, nell'ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall''Appaltatore, convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'Appaltatore di avvalersi di tali impianti nei termini precisati nei documenti di gara.
- 14. L'eventuale utilizzo di impianti alternativi a quelli indicati dall'Appaltatore in sede di offerta, non dovrà in ogni caso comportare alcun onere aggiuntivo a carico del C.O.VE.VA.R.

Art. 4 - Criterio di aggiudicazione e punteggi.

- 1. L'aggiudicazione dell'appalto è effettua con il criterio del minor prezzo, mediante ribasso sul prezzo unitario posto a base di gara prestabilito all'articolo 3, comma 2, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.lgs. 50/2016 e fatto salvo quanto stabilito all'art. 3, comma 8, del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
- 2. Sono attribuiti:
 - **90 punti** per il maggiore ribasso percentuale sull'importo unitario posto a base di gara per lo smaltimento del rifiuti codice ERR 200301 e 200302. Alle altre offerte sono attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori sulla base della seguente formula: V(a)i x 90;
 - **10 punti** per il maggiore ribasso percentuale sull'importo unitario posto a base di gara gara per lo smaltimento del rifiuti codice ERR 200307. Alle altre offerte sono attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori sulla base della seguente formula V(a)i x 10;

dove

V(a)i = Ri/Rmax

V(a)i è il coefficiente attribuito al concorrente iesimo;

Ri è il ribasso percentuale offerto dal concorrente iesimo;



Rmax è il ribasso percentuale massimo offerto.

Il punteggio complessivo di ogni singola offerta è dato dalla somma dei punteggi calcolati come indicato sopra.

Art. 5 – Caratteristiche e organizzazione del servizio

- 1. La Ditta aggiudicataria si impegna al ricevimento dei materiali sopra citati tutti i giorni dell'anno, con esclusione di norma dei giorni festivi.
- 2. L'Affidatario infatti, per non incorrere nell'applicazione delle penali previste all'articolo 15, dovrà sempre garantire il servizio, trovando in ogni caso una destinazione autorizzata ai medesimi importi contrattuali.
- 3. Le operazioni di trasporto dei materiali specificati fino al luogo di destino per lo smaltimento/recupero sono completamente a carico del Committente.
- 4. L'Appaltatore si impegna a svolgere il servizio, oggetto del presente appalto, nell'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
- 5. L'appaltatore dovrà dotarsi di tutte le autorizzazioni ambientali richieste ai sensi della normativa vigente per l'eventuale trasporto a proprio carico .
- 6. L'Appaltatore sarà l'unico responsabile di tutte le operazioni e forniture necessarie alla corretta esecuzione del servizio, con assoluta manleva del Committente da qualsiasi responsabilità al riguardo.
- 7. L'appaltatore deve rispettare le seguenti prescrizioni tecniche:
 - dovrà produrre copia autentica delle autorizzazioni relative agli impianti indicati per lo smaltimento/recupero, sia di proprietà che di gestione di terzi. L'Impresa Appaltatrice che utilizzi per lo smaltimento/recupero impianti di cui non è proprietaria dovrà corredare la documentazione con apposita dichiarazione, rilasciata dagli impianti di smaltimento/recupero indicati, che attesti la disponibilità di provvedere allo smaltimento/recupero di tutte le quantità prodotte dalla Stazione Appaltante per tutta la durata del contratto. L'ottenimento e il mantenimento delle sopra indicate autorizzazioni, certificazioni, permessi e altro sono interamente a cura e spese dell'Appaltatore. La revoca o decadenza delle sopraccitate autorizzazioni per qualsivoglia ragione comporterà la risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, risultando inadempiente alle obbligazioni contrattuali.

8. L'Appaltatore deve anche garantire:

- l'impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per un corretto e sicuro svolgimento del servizio;
- l'impiego di personale adeguatamente formato;
- lo smaltimento/recupero dei rifiuti conferiti ad impianti di smaltimento finale, di deposito preliminare, di messa in riserva o di recupero esclusivamente in possesso delle autorizzazioni di legge;
- l'invio mensile al Consorzio delle fatture e unitamente la restituzione delle copie dei documenti di identificazione vidimati dall'impianto di destinazione, quale



attestazione dell'avvenuto conferimento e della quantità dei rifiuti smaltiti;

- la presenza di un referente che si interfacerà con la Stazione Appaltante mediante i relativi indirizzi di posta elettronica indicati (ordinaria/certificata) a cui inviare le comunicazioni diservizio.

Art. 6 - Tempi e modalità del servizio

1. L'Appaltatore deve realizzare il servizio, tenuto conto delle necessità di conferimento del Committente e dell'organizzazione delle raccolte. L'appaltatore è pertanto tenuto ad una obbligazione di risultato, garantendo l'accesso all'impianto/i di destinazione finale del rifiuto tutti i giorni dell'anno (con esclusione della domenica e di norma, salvo intese in occasione di specifiche circostanze, dei giorni festivi) dalle ore 07,00 alle ore 17,30 nei giorni feriali, e dalle ore 8,00 alle ore 13,00 il sabato, accollandosi ogni responsabilità sotto tale profilo.

Art. 7 - Sicurezza

- 1. L'Affidatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008.
- 2. Ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dall'art.26 del D.Lgs. n. 81/08, l'Affidatario del servizio consegnerà al Committente prima dell'inizio del servizio il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) e le relative misure adottate per l'eliminazione delle interferenze derivanti dalle attività oggetto del Servizio. L'Affidatario ha l'obbligo di consegnare al Committente, prima dell'inizio del servizio, tutta la documentazione prevista dal D. Lgs. 81/08.

Art. 8 – Fatturazione e pagamento dei corrispettivi

- 1. I corrispettivi dell'appalto sono stabiliti sulla base dell'importo indicato in offerta dall'Appaltatore, espresso in Euro/tonnellata, al netto di IVA ma comprensivo di ogni altro onere, tributo e tassa. L'appaltatore rinuncia pertanto espressamente a ogni domanda di rimborso dei sopraddetti oneri, tributi e tasse, laddove corrisposti nella misura stabilita dagli Enti preposti.
- 2. L'Appaltatore dovrà far pervenire al Consorzio, per i quantitativi di rifiuto rispettivamente conferiti, regolare fattura entro il 15 del mese successivo, accompagnata da un prospetto riepilogativo dei quantitativi di rifiuto conferito, dettagliato come da tracciato record che sarà fornito dalla Stazione Appaltante. Ai sensi dell'art. 30, c. 5 del D.Lgs n. 50/2016, in fattura sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
- 3. L'appaltatore fatturerà al consorzio C.O.VE.VA.R. il servizio prestato nei confronti dei Comuni Consorziati con eccezione per il Comune di Vercelli e Borgosesia, la cui fatturazione avverrà a carico delle rispettive Società di Gestione
- 4. Il pagamento delle fatture emesse dall'Appaltatore sarà regolato tramite bonifico bancario a 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione fattura fine mese, previa verifica:



- della documentazione richiesta e dell'effettivo e regolare svolgimento dei servizi indicati;
- della regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la rilascio del DURC.
- 5. In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del D. Lgs. n.50/2016.
- 6. I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Appaltatore avrà cura di indicare in fattura. Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:
 - omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
 - DURC irregolare.
- 7. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- 8. L'Appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

Art. 9 - Osservanza delle norme in materia di lavoro.

- 1. L'appaltatore deve osservare la normativa vigente in materia di previdenza, sicurezza, prevenzione ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e deve in ogni momento a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di avervi provveduto.
- 2. L'appaltatore è tenuto a norma dell'art.36 della legge n. 300/1970 a corrispondere ai propri dipendenti paghe orarie e conseguenti indennità di contingenza, assegni familiari ed indennità di lavoro straordinario o festivo, non inferiori a quelli dei contratti collettivi di lavoro del proprio settore vigenti nelle località e nel tempo in cui si esegue la fornitura.
- 3. In caso di inottemperanza a detti obblighi la stazione appaltante, venutane a conoscenza, comunica all'appaltatore ed agli organismi di controllo competenti l'inadempienza e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti, alle successive scadenze.
- 4. Le somme così accantonate sono destinate a garanzia degli inadempimenti degli obblighi sopra indicati. Ciò non dà titolo a risarcimento di danni o pagamenti di interessi sulle somme trattenute. Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate ha luogo solo dopo che gli enti competenti hanno comunicato che le obbligazioni sono state interamente adempiute.
- 5. L'appaltatore, inoltre, si obbliga ad assicurare l'adempimento della fornitura nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.



6. Antecedentemente all'effettuazione di ciascun pagamento, la stazione appaltante verifica d'ufficio la regolarità contributiva dell'appaltatore mediante richiesta di emanazione di un DURC (documento unico di regolarità contributiva) e, sin tanto che non sia attestata la regolarità di tutte le posizioni, sospende i pagamenti di ogni corrispettivo, senza che ciò comporti gli effetti indicati agli articoli 1218 e seguenti del codice civile.

Art. 10 - Assunzione e trattamento del personale dipendente.

- 1. Il personale addetto al servizio sarà dipendente dall'impresa affidataria, con cui unicamente intercorrerà il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge.
- 2. L'impresa è tenuta, nei confronti del personale dipendente, al rispetto del contratto collettivo di lavoro e della normativa previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica, assumendone completa responsabilità nei confronti dei lavoratori dipendenti.
- 3. Sono a carico dell'impresa tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del personale nonché tutte quelle spese ed oneri attinenti l'assunzione, la formazione e l'amministrazione del personale necessario al servizio; la stazione appaltante è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni, i libretti sanitari e la responsabilità verso terzi.
- 4. L'appaltatore dovrà esibire ad ogni richiesta della stazione appaltante il libro unico, il libro di paga e il Registro infortuni previsto dalle vigenti norme.
- 5. L'impresa è tenuta a contrarre con Compagnie Assicuratrici di primaria importanza le polizze assicurative RCT ed RCO.
- 6. È esclusa qualsiasi responsabilità della stazione Appaltante per infortuni che dovessero derivare dalla esecuzione del servizio oggetto dell'appalto e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto da terzi in conseguenza di infortuni verificatisi in corso di gestione.
- 7. Per nessuna ragione la ditta appaltatrice potrà sospendere i servizi.

Art. 11 - Cauzione.

- 1. Antecedentemente alla stipulazione del contratto, l'appaltatore è obbligato a prestare cauzione definitiva con le modalità indicate all'articolo 103 del D. Lgs 50/2016. La cauzione è escussa totalmente in tutti i casi di risoluzione del contratto previsti dal presente capitolato. Essa è altresì escussa totalmente nel caso di recesso. In tutti i casi di escussione della cauzione dovuti a risoluzione del contratto o a recesso, la stazione appaltante è esentata dalla dimostrazione del danno subito. E' in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore. Grava sull'appaltatore l'obbligo di integrare la cauzione, entro 15 giorni dall'escussione, sino alla concorrenza dell'importo del massimale in tutti i casi in cui la stessa sia stata escussa anche solo parzialmente.
- 2. La polizza mediante la quale è prestata la cauzione deve avere come unico soggetto garantito la stazione appaltante e quale unico oggetto i servizi resi dall'appaltatore in forza del contratto cui il presente capitolato si riferisce.



Art. 12 - Responsabilità e risarcimento danni.

- 1. L'Affidatario è unico responsabile del corretto smaltimento/recupero dei rifiuti conferiti dal Committente, ai sensi dell'art. 188, comma 3 lett. b) del D.lgs. 152/2006.
- 2. L'appaltatore assumerà a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà della stazione appaltante o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente all'impresa, per eventi e comportamenti conseguenti all'esecuzione del servizio.
- 3. Il Committente potrà trattenere dal corrispettivo dovuto il valore periziato per danni arrecati a beni propri o di terzi.
- 4. È escluso ogni compenso all'appaltatore per danni o perdite di materiale o attrezzature, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.

Art. 13 – Aumenti, diminuzioni, variazioni del servizio.

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aumentare o ridurre, in qualsiasi momento, il quantitativo dei conferimenti di rifiuti oggetto dell'appalto con corrispondente riduzione od aumento dell'importo contrattuale, senza che da parte dell'Appaltatore possano essere vantati diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altra pretesa.

Art. 14 - Subappalto. Cessione del contratto.

- 1. Al servizio oggetto del presente capitolato si applica la disciplina del subappalto, contenuta nell'art.105 del D. Lgs. 50/2016. L'appaltatore resta comunque unico responsabile nei confronti della stazione appaltante anche dell'operato dei subappaltatori.
- 2. La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, come previsto dall'articolo 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
- 3. L'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
- 4. Il subappaltatore con riferimento alla prestazione direttamente eseguita è tenuto a rilasciare dichiarazione attestante il buon fine del pagamento imputato alla prestazione, relativamente alle prestazioni di servizio.
- 5. Resta vietata all'appaltatore, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento dell'intera cauzione definitiva, la cessione totale o parziale del contratto.

Art. 15 – Inadempimenti e penali.

- 1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto, qualsiasi inadempimento contrattuale da parte del appaltatore comporta l'applicazione di una penale.
- 2. Qualora l'Affidatario sospenda il servizio per cause ad esso imputabili, con l'esclusione quindi delle cause di forza maggiore previste dalla legge e/o di quelle che dovessero impedire, per sopravvenute disposizioni legislative, lo smaltimento/recupero dei materiali



citati, verranno applicate, fatte salve le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia, le seguenti penali, previa diffida trasmessa all'Affidatario, in funzione dell'accertata gravità arrecata:

- l'Appaltatore si impegna al pagamento degli eventuali maggiori costi sostenuti dalla Stazione Appaltante, calcolati al valore di mercato, con una penale del 10%.
- 3. Le penali di cui sopra sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.
- 4. In caso di mancato ritiro, anche parziale, per oltre tre giorni consecutivi del quantitativo previsto dei materiali, la Committente avrà facoltà di ricorrere ad altri prestatori di servizi analoghi senza che l'Affidatario abbia nulla a pretendere e far eseguire d'ufficio a spese dell'Appaltatore i lavori necessari per il regolare adempimento dei servizi.
- 5. Gli inadempimenti contrattuali verranno contestati per iscritto da parte della stazione appaltante all'appaltatore che, ricevuta l'intimazione, ha l'obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell'inadempimento ponendo in essere tutte le azioni eventualmente richieste in tal senso da parte della stazione appaltante, e ha la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione.
- 6. Valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dall'appaltatore, le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell'inadempimento e l'eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso del rapporto contrattuale, la stazione appaltante applica la penale.
- 7. L'importo della penale è versato dall'appaltatore alla stazione appaltante entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento di cui al presente articolo.
- 8. Decorso tale termine, la stazione appaltante, a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo della penale, maggiorato degli interessi di mora. Sin tanto che perdura l'inadempimento relativo al pagamento della penale, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento del corrispettivo. Non è in ogni caso possibile dar corso al pagamento delle penali mediante compensazioni con i pagamenti relativi a prestazioni non ancora liquidate. Il mancato pagamento del corrispettivo non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.
- 9. In tutti i casi in cui l'appaltatore non rimuova tempestivamente la causa dell'inadempimento, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 17 del presente capitolato, la stazione appaltante dispone che l'esecuzione delle prestazioni cui l'inadempimento è riferito siano svolte da terzi, addebitando all'appaltatore i relativi costi sostenuti. Gli stessi sono addebitati con le modalità indicate al comma precedente.
- 10. Le disposizioni del presente articolo si applicano pure nel caso in cui il comportamento inadempiente sia attribuito al subappaltatore, anche se l'appaltatore dimostri di non esserne stato a conoscenza.
- 11. La Stazione appaltante si riserva, in aggiunta alle penali di cui al presente articolo, la



possibilità di addebitare ulteriori danni dalla stessa subiti a causa del comportamento del appaltatore.

Art. 16 - risoluzione del contratto.

- 1. La stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con automatico incameramento della cauzione e con riserva di risarcimento danni, nel caso di inosservanza reiterata o di particolare gravità delle disposizioni contenute nel presente capitolato. In particolare la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto nei casi previsti di seguito senza che l'impresa appaltatrice possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere:
 - reiterate gravi omissioni o inadempienze riscontrate nell'esecuzione delle singole prestazioni o più in generale nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di diffide formali;
 - più di tre inadempienze contestate nell'arco di un mese ovvero più di 5 inadempienze contestate nell'arco di un trimestre;
 - mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del personale;
 - interruzione o sospensione del servizio oggetto del presente capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore per più di 3 gg. consecutivi o per 5 giorni nell'arco di 30 gg. naturali e consecutivi;
 - violazione dell'obbligo del segreto d'ufficio da parte del personale dell'impresa su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;
 - avvio di procedura fallimentare nei confronti dell'impresa appaltatrice;
 - sopravvenute cause di incapacità a contrattare con le pubbliche amministrazioni o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia.
- 2. In tutti questi casi la stazione appaltante ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa della ditta e, conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la stazione appaltante ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
- 3. La stazione appaltante si riserva, inoltre, la possibilità di risolvere il contratto per danni gravi provocati a persone, durante o a causa dello svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, qualora sia accertata la responsabilità della ditta per azioni proprie e/o del proprio personale, e/o nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone.
- 4. Non è consentita la cessione del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

Art. 17 - eccezione di inadempimento.

1. In tutti i casi in cui l'appaltatore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti ai sensi del presente capitolato, sin tanto che permane l'inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non



procede al pagamento del corrispettivo. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

Art. 18 - novazione soggettiva - recesso.

- 1. Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.
- 2. Ai sensi dell'articolo 21 sexies della legge 241/90, la stazione appaltante può recedere dal contratto:
 - per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
 - laddove l'appaltatore, pur dando corso all'esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.
- 3. Il recesso è comunicato dalla parte che vi abbia interesse con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui si vuol far valere il recesso, che coinciderà con il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui si è esercitato il recesso.
- 4. In caso di recesso, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni rese secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Allo stesso non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 del codice civile. Il recesso di cui al comma secondo del presente articolo determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

Art. 19 - Esecuzione in danno.

- 1. In caso di omissioni o inadempienze riscontrate nel servizio rispetto ai modi e/o ai tempi previsti contrattualmente, è facoltà della stazione appaltante di far eseguire la fornitura ad altra ditta in danno della ditta appaltante. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e delle forniture o dei servizi affidati e degli importi relativi.
- 2. All'impresa inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficientemente capiente, da eventuali crediti dell'impresa, senza pregiudizio dei diritti della stazione appaltante sui beni dell'impresa. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.
- 3. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 20 - Controversie.

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto cui il presente capitolato è riferito, sarà competente in via esclusiva il Foro di Vercelli.



Art. 21 - Clausole di riservatezza.

1. Durante la vigenza del contratto, le parti si impegnano a non divulgare informazioni relative al contratto stesso, salvo le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgate o comunicate a terzi al fine di adempiere gli obblighi relativi al servizio oggetto del contratto.

Art. 22 – Spese contrattuali.

- 1. Il contratto sarà stipulato nella forma dell'atto pubblico amministrativo. Le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al contratto, bolli, diritti, registrazione ed ogni onere afferente, sono a carico dell'appaltatore.
- 2. Ai sensi dell'art. 5, c. 2 del DM. 2.12.2016 (G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017) le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
- 3. Si intendono altresì a carico del appaltatore gli oneri per tutti i mezzi d'opera, i materiali e quant'altro necessario per la regolare esecuzione dell'appalto.
- 4. Le prestazioni di cui al presente capitolato rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al DPR. 26 ottobre 1972 n. 663 e successive modifiche.

Art. 23 - Tutela dei dati personali.

- 1. Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario è richiesta obbligatoriamente la presentazione da parte dei concorrenti di dati ed informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento U.E. 2016/679, recepito con D.Lgs 101 del 10/08/2018. Il trattamento di tali dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti degli interessati.
- 2. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti in materia di gestione degli appalti. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività della stazione appaltante necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali. In particolare:
 - i dati personali dei concorrenti riportati negli allegati di gara e nell'offerta tecnica sono raccolti, letti e conservati ai fini dell'espletamento delle procedure di gara (per la verifica dei requisiti giuridici, morali ed amministrativi e della capacità tecnico-economica del concorrente all'esecuzione della fornitura) nonché dell'aggiudicazione della gara, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
 - i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ed elaborati, oltre che ai fini di cui sopra, per la stipula e l'esecuzione del contratto, per gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale e per la tutela dei diritti contrattuali;
- 3. l'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità può determinare l'impossibilità della stazione appaltante a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge.
- 4. Il trattamento dei dati giudiziari eventualmente acquisiti nell'ambito dell'accertamento del



requisito di idoneità morale dei partecipanti, in adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di appalti, espressamente autorizzato con l'autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali, è effettuato secondo quanto ivi prescritto. Qualora la stazione appaltante venga a conoscenza, ad opera dell'interessato di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati, non possono essere utilizzati in alcun modo.

- 5. I dati personali vengono trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni, ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui possono accedere, e quindi venirne a conoscenza, i responsabili e gli incaricati, espressamente designati dalla Stazione Appaltante tra il personale in forza ad altri uffici della stazione appaltante che gestiscono i contratti, la contabilità o che svolgono attività attinenti.
- 6. I dati possono essere comunicati:
 - a istituti bancari per la gestione dei pagamenti;
 - a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;
 - a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza alla stazione appaltante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
 - ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
- 7. Titolare del trattamento: Dr. Piero Gaetano Vantaggiato.